



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**
(art. 113 commi 2, 3, 4 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50)

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del “fondo degli incentivi per funzioni tecniche”, previsto dall’art. 113 - commi 2, 3 e 4 del D.Lgs 12 aprile 2016, n. 50.
2. In tale contesto il Comune di Calcinaia:
 - a. valorizza ed incentiva le professionalità tecniche ed amministrative in organico incaricate di redigere gli atti di programmazione interna in materia di lavori e opere, di servizi e di forniture pubbliche, nonché della loro regolare esecuzione tesa al soddisfacimento delle esigenze dell’utenza;
 - b. dà attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione degli incentivi destinati ai soggetti previsti dalla normativa;
 - c. assolve all’esigenza di promuovere risparmi di spesa pubblica.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. **PROGETTO**: il progetto di fattibilità tecnica-economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione di un opera o di un lavoro, ovvero di un servizio o di una fornitura.
 - b. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)**: figura di cui al D.Lgs 50/2016 individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
 - c. **PROGETTISTA**: tecnico e/o gruppo di tecnici incaricato della progettazione. Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
 - d. **COLLABORATORI QUALIFICATI**: personale tecnico ed amministrativo dipendente dell’Amministrazione che partecipa direttamente alle attività, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
 - e. **COLLAUDATORE**: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolge le operazioni di collaudo/certificato di regolare esecuzione per i lavori e di verifica di conformità per i servizi e per le forniture, indicate all’art. 102 D.Lgs 50/2016.
 - f. **GRUPPO DI LAVORO**: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l’Ufficio di Direzione Lavori o di Direttore dell’esecuzione, e loro collaboratori interni.
 - g. **LAVORO O OPERA**: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere, di cui all’allegato I del D.Lgs 50/2016, in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità, ecc.).
 - h. **SERVIZI**: le attività aventi per oggetto prestazioni diverse da quelle indicati alla lett. g);
 - i. **FORNITURE**: le attività aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti e/o materiali di qualunque genere. Un appalto di forniture può includere, a titolo meramente accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
 - j. **CONTRATTI O CONTRATTI PUBBLICI**: i contratti aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori, ovvero l'acquisizione di servizi o di forniture, posti in essere dalle stazioni appaltanti.

Art. 3 - Fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di ciascuna opera o lavoro - servizio - fornitura, come definite dall'art. 3 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, indipendentemente dalle procedure di affidamento utilizzate e dalla forma di contratto concluso, il Comune di Calcinaia destina ad un apposito fondo, risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, definite come segue:
 - a. per importi posti a base di gara fino ad €. 1.000.000: 2%;
 - b. 1,5% sull'importo eccedente tale somma.
2. Le somme che costituiscono il complessivo "fondo per le funzioni tecniche" si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del processo di realizzazione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura desumibili dagli atti che ne certificano la regolare esecuzione e il loro completamento.
3. Esse fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e sono inseriti nei quadri economici del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura.
4. In sede di approvazione del progetto, del servizio o della fornitura, si provvede all'impegno di spesa.

Art. 4 - Quota del fondo destinata ai dipendenti incaricati di funzioni tecniche

1. L'ottanta per cento (80%) delle somme di cui all'art. 3, sono destinate e ripartite, secondo le previsioni dell'art. 113 comma 3, tra i dipendenti dell'Ente, incaricati esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori - ovvero direzione dell'esecuzione, e di collaudo tecnico amministrativo - ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Detti importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
2. Qualora invece, durante il periodo di efficacia del contratto si renda necessario introdurre varianti o modifiche che comportino aumento del costo complessivo dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura, l'incentivo sarà riconosciuto sull'importo della variante salvo i casi di cui al comma 10 dell'art. 106 (errore o omissione di progettazione).

Art. 5 - Quota del fondo destinato all'innovazione

1. Il venti per cento (20%) delle somme di cui all'art. 3, sono destinate, secondo le previsioni dell'art. 113 - comma 4:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
 - all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 L.196/1997 .
2. Le somme confluite all'interno del fondo, sono destinate ad apposito capitolo di bilancio ed assoggettato a vincolo di destinazione e di utilizzo esclusivamente per le finalità indicate dalla legge. Al suo interno non possono essere ricomprese le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

3. La competenza per la pianificazione annuale e per l'utilizzo della risorsa di cui al presente articolo, è della giunta in base alle destinazioni fissate dalla legge.

Art. 6 - Ripartizione della quota del fondo destinata ai dipendenti incaricati di funzioni tecniche

1. Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio.
2. Il fondo di cui al presente articolo, è ripartito nelle seguenti fasi in relazione alla tipologia di appartenenza, tra le figure professionali direttamente coinvolte nel processo, secondo le tabelle che seguono nelle quali sono indicate, in forma esemplificativa e non esaustiva, le attività da svolgere:

LAVORI ED OPERE

PROGRAMMAZIONE	Peso dell'attività nell'ambito della quota del fondo 15%	
<i>Progettazione preliminare ed eventuale inserimento nel programma triennale, espropri..</i>	R.U.P	70%
	Collaboratori qualificati	30%
	TOTALE	100%

VERIFICA DEI PROGETTI	Peso dell'attività nell'ambito della quota del fondo 10%	
<i>Attività di verifica e di validazione dei progetti esecutivi</i>	R.U.P	70%
	Collaboratori qualificati	30%
	TOTALE	100%

ESECUZIONE	Peso dell'attività nell'ambito della quota del fondo 60%	
<i>Predisposizione e controllo degli atti di gara, contratto, direzione dei lavori</i>	R.U.P	20%
	Incaricati della direzione lavori	50%
	Collaboratori qualificati	30%
	TOTALE	100%

COLLAUDO	Peso dell'attività nell'ambito della quota del fondo 15%	
<i>Collaudo statico, Collaudo Tecnico-amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione</i>	R.U.P	10%
	Incaricati della direzione lavori	10%
	Incaricati del collaudo	70%
	Collaboratori qualificati	10%
	TOTALE	100%

SERVIZI E FORNITURE

PROGRAMMAZIONE	Peso dell'attività nell'ambito della quota del fondo 15%	
<i>Analisi dei fabbisogni, verifica della copertura finanziaria, inserimento nel programma biennale</i>	R.U.P	70%
	Collaboratori qualificati	30%
	TOTALE	100%

ESECUZIONE	Peso dell'attività nell'ambito della quota del fondo 70%	
<i>Predisposizione e controllo degli atti di gara, funzioni di acquisto tramite START/MEPA, contratto, direzione del contratto</i>	R.U.P	20%
	Incaricati della direzione del contratto	50%
	Collaboratori qualificati	30%
	TOTALE	100%

COLLAUDO	Peso dell'attività nell'ambito della quota del fondo 15%	
<i>Verifica di conformità</i>	R.U.P	10%
	Incaricati della direzione del contratto	10%
	Incaricati della verifica di conformità	70%
	Collaboratori qualificati	10%
	TOTALE	100%

3. Si intendono svolti internamente anche gli incarichi affidati, totalmente o parzialmente, a dipendenti di altra pubblica amministrazione, sulla base di apposita convenzione o di analoga modalità di gestione associata delle attività istituzionali.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione comunale costituiscono economie ed alimentano la "quota del fondo destinato per l'innovazione" di cui al precedente art.5. Analoga disposizione si applica qualora gli incarichi siano coperti da personale con qualifica dirigenziale.
5. I predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ente solo se sia accertato che non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e tale carenza non sia altrimenti colmabile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.

Art. 7 - Affidamento degli incarichi al personale interno

1. Le attività riportate nel presente regolamento sono svolte all'interno dell'orario di lavoro contrattuale in quanto ricompresa nel complesso delle attività richieste al dipendente, salvo eccezione motivata ai sensi di legge.
2. Il conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento sono adottati, su proposta del R.U.P., con Determinazione del Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, in relazione ai seguenti criteri:
 - a. valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;
 - b. valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d'interesse;
 - c. rotazione degli incaricati in relazione alla disponibilità della dotazione organica in capo al servizio;
 - d. distribuzione omogenea dei carichi di lavoro in capo ai dipendenti incaricati rispetto a quelli in capo alla restante dotazione organica.
3. Per importi a base d'asta inferiori a 40.000 euro, il conferimento avviene contestualmente all'affidamento del lavoro o opera, servizio, fornitura.
4. Per importi a base d'asta superiori a 40.000 euro, il conferimento avviene con specifica determinazione del Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente.
5. Le coperture assicurative dei dipendenti coinvolti nelle attività oggetto del presente regolamento, sono attivate in osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa e nei contratti di lavoro vigenti.
6. Il responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento il responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o della revoca.

Art.8

Tempistica di realizzazione e finalità

1. Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, mentre, per quelli inerenti a prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.

2. Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal responsabile competente tra i quali le sospensioni di cui all'art.107 del D.Lgs.50/2016, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10%. per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%.

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi per come imputabili ai dipendenti beneficiari dell'incentivo, comporterà una riduzione dell'incentivo pari all'incremento del costo; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016.

3. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre amministrazioni.

L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia.

Art.9

Liquidazione

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

Nell'ipotesi di conflitto di interesse la liquidazione per il responsabile del servizio è disposta dal segretario comunale.

2. La liquidazione del fondo avverrà mediante apposito atto redatto dal responsabile, nel modo seguente:

a) per le fasi propedeutiche e relative all'affidamento: ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex comma 5 art. 32 del D.Lgs.50/2016)

b) per la fase esecutiva: ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/ di regolare esecuzione o di verifica di conformità).

3. Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

E' altresì possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono direttamente imputabili ai dipendenti incaricati.

4. Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è subordinata all'acquisizione nelle disponibilità di cassa dell'Ente delle somme occorrenti.

Art.10

Particolari modalità di realizzazione delle opere

Nel caso di *project financing*, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie" vengono riconosciute le quote del fondo di cui all'articolo 5 in relazione alle attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Art.11

Collegio di raffreddamento dei conflitti

1. Qualora dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro i successivi dieci (10) giorni dalla data di esecutività dell'atto oggetto della contestazione, prima di aderire a qualsiasi azione di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "Raffreddamento dei Conflitti" così composto:
 - a. Dipendente, gruppo di dipendenti o rappresentante delegato, che ha/hanno sollevato la controversia;
 - b. Responsabile del servizio interessato;
 - c. Rappresentante RSU;
 - d. Segretario comunale o suo delegato.
2. Entro i successivi venti (20) giorni dalla data di inoltro della contestazione, il collegio si esprime in merito proponendo una risoluzione della controversia.
- 3.

Art.12

Entrata in vigore

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento sarà possibile procedere alla costituzione del fondo ed alla liquidazione dell'incentivo alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del codice.
3. I compensi da erogare per attività svolte fino al 18.4.2016, sono assoggettati al previgente regolamento approvato con delibera di giunta comunale, nei limiti degli impegni assunti.
- 4 Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.